DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1969

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/24.470 — Pirelli SpA — Società italiana Dunlop SpA)
(IV/24.471 — SA des Pneumatiques Dunlop — SA Pirelli France)

(I testi in lingua italiana e francese sono i soli facenti fede)

(69/477/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 2, 5 e 7,

vista la domanda di attestazione negativa presentata dalla società Pirelli SpA, con sede a Milano, a favore dell'accordo da essa concluso il 9 novembre 1959 con la filiale italiana della Société des Pneumatiques Dunlop, la Società italiana Dunlop SpA, pure con sede a Milano, mediante il quale la Pirelli si impegna a fabbricare per conto della Dunlop Italiana, e a venderle e fornirle pneumatici sino a concorrenza dei quantitativi convenuti annualmente (pratica n. IV/24.470),

vista la domanda di attestazione negativa presentata dalla SA des Pneumatiques Dunlop, con sede a Parigi, a favore dell'analogo e reciproco accordo da essa concluso il 27 febbraio 1959 con la filiale francese della Pirelli, la SA Pirelli France con sede a Parigi (pratica n. IV/24.471),

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti richiesto in conformità dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 30 maggio 1969,

I

considerando che allo scopo di facilitare reciprocamente la penetrazione nei mercati francese ed italiano, evitando in particolare l'onere dei dazi doganali che, all'atto della stipulazione degli accordi, gravavano sugli scambi commerciali fra l'uno e l'altro Stato membro, le parti hanno inizialmente convenuto quanto segue:

a) Dunlop in Francia e Pirelli in Italia, qui di seguito denominati fabbricanti per conto, si impegnano a fabbricare rispettivamente per conto di Pirelli France e di Dunlop Italiana, qui di seguito denominati committenti, ed a vendere e fornire loro pneumatici, camere d'aria e coperture per vetture di turismo e veicoli commerciali leggeri, autocarri, trattori, motoscooter e motociclette sino a concorrenza dei quantitativi annuali previsti a titolo indicativo a seconda della domanda e del corrente fabbisogno dei committenti i quali si obbligano a fornire gli stampi delle coperture e l'attrezzatura di marcatura necessari alla fabbricazione; questo impegno è limitato alle dimensioni ed ai tipi di merci che i fabbricanti per conto producono abitualmente nei propri stabilimenti, restandone escluse le fabbricazioni speciali.

b) I committenti si impegnano ad ordinare annualmente almeno il 60 % dei quantitativi previsti, e mensilmente un numero minimo di unità per ciascuna categoria. Qualora le commesse rimangano inferiori al minimo convenuto, i committenti prendono a proprio carico le spese supplementari dovute ad una fabbricazione ridotta.

c) Le merci fabbricate per conto possono essere vendute soltanto per la sostituzione di pneumatici usati, e sono quindi escluse le vendite per primo equipaggiamento, eccezion fatta per i veicoli importati.

d) Ciascun committente può importare annualmente prodotti analoghi a quelli fabbricati per suo conto dall'altra parte soltanto sino a concorrenza del 50 % del tonnellaggio metrico totale che egli ha acquistato durante lo stesso anno. Se desidera importare quantitativi superiori, egli deve innanzitutto chiedere al fabbricante per conto di fornirgli i quantitativi voluti. Se quest'ultimo rifiuta di fornire detti quantitativi supplementari, il committente ha il diritto d'importare le stesse dimensioni e gli stessi tipi di pneumatici in quantitativi corrispondenti a quelli che hanno costituito oggetto della richiesta.

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

e) Per quanto concerne il prezzo delle forniture, le merci sono fatturate ai prezzi di vendita al minuto praticati dai fabbricanti per conto al momento di ciascuna fornitura alle condizioni che essi offrono al loro cliente più favorito, al che si aggiunge un margine supplementare stipulato nei contratti.

f) I committenti si impegnano a non concludere analoghi accordi con altri fabbricanti di pneumatici in Francia ed in Italia;

considerando che in data 11 giugno 1963, all'atto di una revisione degli accordi iniziali, le parti hanno soppresso la clausola che vietava ai committenti di vendere per primo equipaggiamento i pneumatici fabbricati per conto, nonché la clausola che limitava il diritto dei committenti di importare merci analoghe a quelle fabbricate per loro conto (v. sopra lettere c-d);

considerando che, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione circa l'incompatibilità di talune clausole con l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato istitutivo della CEE e circa il fatto che per esse non ricorrevano le condizioni per un'esenzione a norma del paragrafo 3 di detto articolo, in particolare quella che le restrizioni della concorrenza causate dagli accordi siano indispensabili per migliorare la produzione o la distribuzione o promuovere il progresso tecnico o economico, gli interessati hanno soppresso anche la clausola che vietava ai committenti di concludere analoghi accordi con altri fabbricanti di pneumatici in Francia ed in Italia (v. sopra lettera f);

considerando che il 14 maggio 1965 quest'ultima clausola è stata sostituita con il riconoscimento del diritto per i due fabbricanti per conto, Dunlop e Pirelli, di provvedere, con preferenza rispetto a tutti gli altri fabbricanti, all'esecuzione delle forniture eccedenti i massimali convenuti, a condizione che dette società allineino il loro prezzo su quello che offriranno in quel momento i fabbricanti concorrenti per commesse identiche per quantità, natura e qualità dei prodotti;

considerando che, in considerazione soprattutto del risparmio delle spese di trasporto su lunghi percorsi e delle tasse e spese non trascurabili che gravano sul prezzo delle merci importate, le parti hanno prorogato il termine iniziale dei loro accordi fino al 31 dicembre 1971;

considerando che il contenuto essenziale della domanda è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1] in applicazione dell'articolo 19, comma 3, del regolamento n. 17 e che non si è manifestata alcuna opposizione da parte di terzi;

II

considerando, sotto l'aspetto formale, che pur non avendo adoperato il formulario A previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento n. 27 [2] per presentare la loro domanda di attestazione negativa, le società interessate hanno nondimeno fornito tutte le indicazioni previste da questo formulario ed hanno confermato la loro domanda rispettivamente con lettere del 12 e 21 febbraio 1969 per le Società Pirelli e Pirelli France e del 14 e 18 febbraio 1969 per le Società Dunlop e Dunlop Italiana, in modo che questa domanda deve essere considerata come presentata regolarmente e accettabile, in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17;

considerando, per quanto attiene alla sostanza, che l'attestazione negativa richiesta può essere rilasciata in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 17 se la Commissione constata di non avere motivo, in base agli elementi di cui è a conoscenza, d'intervenire a norma delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato nei confronti degli accordi reciproci di fabbricazione per conto conclusi fra le società Pirelli e Dunlop Italiana nonché Dunlop e Pirelli France;

considerando che a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che i contratti di fabbricazione per conto che formano oggetto della presente decisione costituiscono accordi fra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato;

considerando che gli accordi conclusi hanno lo scopo di agevolare reciprocamente alle parti la penetrazione nel mercato dell'altro contraente;

considerando che lo studio del mercato dei pneumatici dimostra come fra le diverse produzioni nazionali di pneumatici del mercato comune le caratteristiche tecniche di prodotti confrontabili rivelino differenze connesse con le particolarità del parco automobilistico e della rete stradale di ciascun paese; che, a meno di possedere un'unità di fabbricazione nel paese di cui trattasi o di riservare alla fabbricazione dei prodotti da esportare verso il mercato di tale

[1] GU n. C 136 del 19. 12. 1968, pag. 4.

[2] GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62.

paese una parte cospicua della capacità produttiva dello stabilimento sito nel paese d'origine, appare molto difficile per un fabbricante estero offrire una gamma sufficientemente ampia di prodotti tecnicamente adeguati alle esigenze del mercato locale in questione;

considerando che per un'impresa che desideri impiantarsi in un mercato estero il fatto di affidare ad un'impresa locale ben attrezzata, la cui produzione è specialmente adattata alle esigenze tecniche del mercato di un prodotto specifico, la fabbricazione di questo prodotto per suo conto si rivela un mezzo per prendere piede in questo mercato nelle più favorevoli condizioni tecniche ed economiche;

considerando che detti accordi non hanno per oggetto di restringere la concorrenza nel mercato comune;

considerando che le parti hanno determinato i limiti giuridici dei loro impegni reciproci precisando i quantitativi massimi annui da fabbricare per conto dei committenti ed i quantitativi minimi che questi ulimi si impegnano ad ordinare durante un periodo determinato;

considerando che una rigorosa applicazione delle clausole che fissano i quantitativi massimi potrebbe avere l'effetto di limitare la parte del mercato che i committenti possono assicurarsi; che dalle informazioni raccolte dalla Commissione, in particolare dalle statistiche annue sulle fabbricazioni per conto, risulta tuttavia che la determinazione delle quantità massime effettuata ogni anno di comune accordo ha sul piano pratico un valore puramente indicativo e previsionale, di modo che i committenti possono adeguare il volume delle loro ordinazioni mensili ed annue al ritmo di sviluppo delle vendite; che i quantitativi massimi concordati sono stati spesso largamente superati; che in questo caso la determinazione di comune accordo dei quantitativi massimi da fabbricare per conto non ha l'effetto di limitare la concorrenza tra fabbricanti per conto e committenti;

considerando che nemmeno la fissazione dei quantitativi minimi delle merci da ordinare annualmente e del numero minimo di pezzi da ordinare mensilmente dai committenti è tale da limitare la concorrenza quando questi quantitativi, come avviene nella fattispecie, non superano manifestamente il quantitativo minimo delle merci che si devono fabbricare per un impiego normale dei mezzi di produzione riservati all'esecuzione delle produzioni per conto;

considerando che nella versione attuale gli accordi non limitano più la libertà dei committenti di importare pneumatici di qualsiasi tipo, qualità o quantitativo; che le statistiche annue delle importazioni realizzate dai committenti indicano un aumento sensibile dei quantitativi di merci importate; che non viene imposta alcuna restrizione alla vendita ed alla destinazione delle merci fabbricate per conto; che i committenti hanno in particolare il diritto di fornire queste merci per primo equipaggiamento dei veicoli di fabbricazione locale; che, quantunque difficili da realizzare per le imprese che non posseggono unità di fabbricazione in un determinato paese, date le esigenze dei costruttori di automobili in materia di prezzo, di condizioni di fornitura e di assistenza tecnica, siffatte operazioni sono state effettivamente realizzate e si sviluppano sensibilmente di anno in anno, grazie in particolare ai prezzi delle forniture per conto che mettono i committenti in posizione più favorevole di quella dei grossisti;

considerando che il 14 maggio 1965 le parti hanno soppresso, con uno scambio di lettere, il divieto per i committenti di concludere analoghi accordi con altri fabbricanti locali di pneumatici;

considerando che l'esclusiva assoluta di fabbricazione di cui godevano finora Dunlop e Pirelli nei confronti dei committenti è stata sostituita il 14 maggio 1965 con un diritto di preferenza a favore dei due fabbricanti per conto, che assegnano loro le ordinazioni che superano i quantitativi massimi convenuti annualmente a condizione che essi allineino i loro prezzi su quelli che offrirebbero gli altri fabbricanti concorrenti per forniture identiche;

considerando da una parte che il diritto di preferenza diventa operante soltanto per le ordinazioni di merci che superano i quantitativi massimi che le parti determinano ogni anno a titolo di previsione per l'anno successivo; che queste previsioni annue vengono effettuate attualmente a breve scadenza e tengono conto di tutti i dati più recenti sull'evoluzione delle vendite e del fabbisogno del mercato; che, d'altra parte, l'esistenza di questo diritto non impedisce ai committenti né di fatto né di diritto di promuovere liberamente offerte da parte di fabbricanti concorrenti; che per i fabbricanti per conto l'esigenza di allineare il loro prezzo su quello della concorrenza, se desiderando aggiudicarsi le commesse supplementari, costituisce effettivamente un freno all'eventuale pratica dei prezzi eccessivi per l'esecuzione di queste commesse; che pertanto questo diritto di preferenza non si rivela tale, allo stato attuale delle cose, da provocare direttamente od indirettamente forti restrizioni del gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che i dati di cui la Commissione attualmente dispone fanno ritenere che in ciascuno dei due mercati in questione esista una reale concorrenza tra fabbricanti per conto e committenti, sia per i tipi dei prodotti offerti sia per i prezzi

e le condizioni di vendita; che le statistiche dei committenti rivelano un forte aumento annuo dei quantitativi di pneumatici venduti, indipendentemente dal fatto che essi siano importati e fabbricati per conto, dato che il ricorso all'uno e all'altro mezzo di approvvigionamento dipende specialmente dal fabbisogno specifico del mercato in questione; che la quota di mercato rispettivamente detenuta da ciascun committente è, negli ultimi quattro anni, più che raddoppiata in Francia e triplicata in Italia, mentre quella dei due fabbricanti per conto non ha registrato un sensibile aumento; che l'esame delle tariffe dei fabbricanti per conto e dei committenti non ha rivelato indizi che permettono di presumere l'esistenza di una politica concordata di prezzi o di condizioni di vendita;

considerando, inoltre, che l'entità crescente delle spese sostenute dai committenti per la pubblicità dei prodotti venduti con il loro marchio rispettivo e per la promozione delle vendite rivela uno sforzo di penetrazione del mercato estero in condizioni di concorrenza;

considerando che sulla base degli elementi raccolti dalla Commissione non sembra che attualmente gli accordi abbiano per oggetto o per effetto di impedire, di restringere o di falsare la concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del trattato; che, non sussistendo una delle condizioni per l'applicazione di questo articolo, l'attestazione negativa può venire rilasciata;

III

considerando che ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17; che si tratta infatti di accordi già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento n. 17 (13 marzo 1962), notificati alla Commissione il 30 ottobre 1962 e cioè entro il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17, accordi che non soddisfano tutte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, e che gli interessati hanno modificato a più riprese, e l'ultima volta il 6 settembre 1965 in modo che, come già detto, nel loro tenore attuale essi non incorrono più nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato;

considerando che detto divieto si applica alla versione originale degli accordi anteriori al 6 settembre 1965, data dell'ultima modifica, soltanto per il periodo fissato dalla Commissione; che a questo proposito è opportuno nella fattispecie tener conto del fatto che le imprese interessate avevano già, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 17, modificato gli accordi iniziali per tentare di renderli compatibili con le disposizioni dell'articolo 85 del trattato; che per conformarsi alle osservazioni loro fatte esse li hanno nuovamente modificati entro un termine ragionevole, in modo da sopprimere tutte le disposizioni incriminate; che queste circostanze sono sufficienti per giustificare la non applicazione del divieto enunciato nell'articolo 85, paragrafo 1, per il periodo tra il 13 marzo 1962, data di entrata in vigore del regolamento n. 17, ed il 6 settembre 1965,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione non ha motivo, in base agli elementi di cui è a conoscenza, d'intervenire a norma delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei confronti degli accordi conclusi fra le società Pirelli e Dunlop Italiana nonchè tra la Société des pneumatiques Dunlop e Pirelli France, nel testo in vigore dal 6 settembre 1965.

Articolo 2

Il divieto enunciato all'articolo 85, paragrafo 1, non si applica per il periodo compreso fra il 13 marzo 1962 ed il 6 settembre 1965 agli accordi di cui trattasi nei testi anteriori al 6 settembre 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

— Pirelli SpA, Milano

— SA des pneumatiques Dunlop, Parigi

— SA Pirelli France, Parigi

— Società italiana Dunlop SpA, Milano.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY